



L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SINTESI DELLA DISCIPLINA

Prof. FRANCO PONTANI

(ha collaborato il Dott. TIZIANO SESANA)

Con il D.Lgs. 5 settembre 1997, n. 446, modificato con D.Lgs. del 9 aprile 1998, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 1998, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.).

L'IRAP, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, è un'imposta a carattere reale, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, con aliquota del 4,25 per cento, che ha come presupposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 4, comma 1, l'esercizio abituale di un'attività volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi nel territorio della regione. L'art. 4, al comma 2, stabilisce inoltre che se il contribuente esercita l'attività nel territorio di più regioni la ripartizione della base imponibile (valore della produzione netta) deve avvenire assumendo come parametro di riparto l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale (ivi inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi a collaboratori coordinati e continuativi e gli utili spettanti agli associati in partecipazione) addetto a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti nella regione per almeno tre mesi.

Il valore prodotto in altre regioni da attività esercitata senza impiego di personale

per almeno tre mesi si considera invece prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo (cioè il contribuente) è domiciliato.

I TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI

Ai sensi del comma 1 degli artt. 36 e 51, sono stati aboliti, a partire dal 1° gennaio 1998, i seguenti tributi (imposte e tasse) e contributi:

- i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale (compreso quello per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e quello dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, destinato a fronteggiare la parte di onere non coperta dal relativo fondo, per l'assistenza di malattia ai pensionati);
- l'imposta locale sui redditi (ILOR);
- l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP);
- la tassa di concessione governativa sulla partita IVA;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- le tasse sulle concessioni comunali.

Tali tributi e contributi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, continueranno comunque ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente

alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 1998).

Ulteriori tributi e contributi, ai sensi dell'art. 51, comma 2, saranno aboliti con decorrenza 1° gennaio 1999 e sono:

- le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
- l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.

Il comma 3 di tale articolo stabilisce, tuttavia, che anche detti tributi continueranno ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposta verificatisi anteriormente alla suddetta data, consentendo quindi di effettuare gli accertamenti necessari.

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IRAP, come sopraccennato, è rappresentata dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione; rimane quindi escluso il valore della produzione generato all'estero.

Tale base imponibile, peraltro, viene determinata osservando diversi criteri, dettati dalla norma e variabili a seconda della categoria di contribuenti e del regime contabile adottato dagli stessi (imprese in contabilità ordinaria; imprese in contabilità semplificata; professionisti; enti non commerciali; produttori agricoli).

Ai fini di questo studio, l'analisi della determinazione della base imponibile sarà limitata alle disposizioni comuni di cui all'art. 11 ed a quanto stabilito dall'art. 8 per le persone fisiche esercenti arti e professioni, sia individualmente che in forma associata.

0000

Le disposizioni comuni stabiliscono e definiscono:

1. due regole fondamentali per la determinazione del valore della produzione netta;
2. i costi che, pur rientrando nel valore

della produzione, non sono deducibili nella determinazione dello stesso ai fini IRAP;

3. le eccezioni all'ineducibilità di cui al punto precedente.

Le due regole fondamentali sono dettate dai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 11.

Il comma 1, lettera a), statuisce che "i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico sui redditi e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi". Ciò significa che le variazioni in aumento o in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi, che riguardano le voci rilevanti ai fini IRAP, produrranno una corrispondente variazione in aumento o in diminuzione anche della base imponibile IRAP.

Il comma 2 statuisce, invece, che le componenti positive e negative di reddito, "indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili". È consentito quindi all'Amministrazione finanziaria di rettificare, sia sulla base della disciplina civilistica in materia di bilancio, che su quella dei "corretti principi contabili" (non fissati dalle norme di legge), l'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito alle varie voci di conto economico.

I principi contabili cui si dovrebbe informare l'Amministrazione sono quelli stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove questi manchino, quelli approvati dall'International Accounting Standards Committee. Tuttavia, il principio generale prioritario da rispettare, ed al quale si devono sempre informare gli stessi principi contabili (non fissati per legge), è quello dettato dalla disciplina civilistica all'art. 2423 del Codice Civile: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del-

l'esercizio" (n.d.r.: la norma tributaria in questione estende quindi questo principio generale ai contribuenti soggetti all'IRAP diversi dalle società di capitali).

In conclusione, i "corretti principi contabili" sono quelli che consentono una idonea contabilizzazione e valutazione degli accadimenti aziendali, in relazione a quello che è il quadro delineato dalla normativa civilistica sul bilancio; la verifica della loro idoneità non potrà che essere affidato al giudice che ne valuterà la coerenza con tale normativa. (G.E. Colombo, *Bilancio di esercizio e consolidato*, in Trattato delle società per azioni, Torino, 1991, pagg. 208 e segg.)

Per il lavoro autonomo, e quindi per quello di natura professionale, si applicheranno i principi contabili sopra richiamati in quanto compatibili con il rendiconto dell'attività professionale redatto ai fini delle imposte sui redditi, osservato l'art. 8 di cui infra.

Per ciò che concerne, invece, i costi che, pur rientrando nel valore della produzione, non sono deducibili nella determinazione dello stesso ai fini I.R.A.P., l'art. 11, commi 1, lettera c), e 1-bis) identifica gli stessi nei seguenti:

- costi relativi al personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed oneri diversi di gestione);
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del T.U.I.R.;
- i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. (vedi oltre);
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.;
- utili spettanti agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- canone relativo a contratti di locazione

finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi (si impone quindi la scomposizione del relativo canone tra quota capitale e quota interessi);

- gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri (nel senso di riaddebito di costi) di personale distaccato presso terzi. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi (frutto di addebiti con fattura) si considerano costi relativi al personale.

Infine, quanto all'eccezione all'indeducibilità dei costi del personale, l'art. 11, comma 1, lettera b), statuisce che sono ammessi in deduzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti;
- le spese relative al personale assunto con contratti di formazione lavoro, nei limiti del 70 per cento.

0000

La determinazione del valore della produzione netta delle persone fisiche esercenti arti e professioni, sia individualmente che in forma associata, è disciplinata dall'art. 8, che statuisce: "la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente".

0000

In conclusione, in relazione ai redditi degli esercenti arti e professioni, per ciò che concerne l'ammontare dei compensi percepiti, come per le imposte sui redditi, il "principio" fondamentale che informa la determinazione della base imponibile dell'IRAP è quello di "cassa" (a prescindere da alcune imperfezioni terminologiche del legislatore). In altri termini, sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i

compensi effettivamente percepiti (parcelle effettivamente incassate), e non quelli maturati a seguito dell'effettuazione della prestazione di servizi. Si ricorda che tra i compensi percepiti vengono annoverati anche i rimborsi spese (salvo quelle anticipate in nome e per conto del cliente) e tutti i compensi in natura percepiti nel periodo d'imposta. In ogni caso, i compensi in denaro e in natura devono considerarsi al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (ancorché assoggettati a I.V.A. e/o a ritenuta alla fonte).

Non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'IRAP, tra gli altri, i compensi percepiti:

- dagli amministratori, dai sindaci;
- dai collaboratori a giornali e riviste;
- dagli autori o inventori, per l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei brevetti;
- dagli associati in partecipazione, per apporti costituiti da attività lavorative;
- dai promotori e soci fondatori per la partecipazione agli utili delle società di capitali;
- per altre collaborazioni coordinate e continuative.

In merito a quanto sopra si rammenta che ai fini delle imposte sui redditi, se il professionista è iscritto in Albi, e le suddette prestazioni sono inquadrabili tra quelle per le quali vi è l'obbligo di tale iscrizione o tra quelle "imparentate" (per un approfondimento in proposito si rimanda alle Newsletter nn. 3 e 4), tutte queste vengono attratte ai regimi caratteristici del lavoro autonomo propriamente detto (in tal senso R.M. n. 9/2154 del 16.09.1975). Se, invece, si tratta di prestazioni non inquadrabili tra quelle per le quali vi è l'obbligo di iscrizione all'Albo, il regime fiscale attribuibile è quello loro proprio (per maggiori dettagli si veda la Newsletter n. 4). Pertanto, ai fini della determinazione della base

imponibile IRAP i suddetti compensi sono sempre e comunque inquadrabili tra quelli di cui all'art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e quindi non imponibili ai fini IRAP.

Quanto all'ammontare dei costi, sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP quei costi che risultano effettivamente sostenuti nel periodo d'imposta ("principio di cassa") e giustificati da idonea documentazione. In deroga a tale "principio di cassa" sono deducibili:

- le quote annuali di ammortamento dei beni strumentali;
- le spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore ad 1 milione di lire;
- i canoni di leasing relativi a beni mobili strumentali, al netto degli oneri finanziari (si impone quindi la scomposizione della rate tra componenti di capitale e di interessi);
- le rendite catastali degli immobili strumentali detenuti in leasing o degli immobili di proprietà ad uso promiscuo (queste ultime deducibili al 50 per cento);
- la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile utilizzato nell'esercizio della professione.

Ai fini della determinazione della base imponibile, sono inoltre deducibili i compensi pagati ad altri professionisti, in quanto rappresentano dei costi per prestazioni di servizi, e tutti i costi deducibili al 50 per cento ai fini delle imposte dirette (ad esempio: costi di gestione dell'autovettura; le spese relative agli immobili adibiti promiscuamente a studio ed abitazione, ecc.) sono deducibili per la stessa quota anche ai fini IRAP.

Sono, invece, in ogni caso indeducibili, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, i seguenti costi:

- gli interessi passivi inerenti il finanzia-

mento per l'acquisto di immobili adibiti ad uso strumentale;

- gli interessi passivi, addebitati in conto corrente bancario, per scoperti d'esercizio inerenti l'attività professionale;
- gli interessi passivi riferibili ai canoni di locazione finanziaria;
- i costi relativi al personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed oneri diversi gestione). A tal proposito, l'Amministrazione, nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, ha precisato che, mentre sono deducibili le spese di viaggio e soggiorno (ristoranti, alberghi, bar, ecc.), nonché i costi per vitto e alloggio e per servizi collegati alle trasferte dei dipendenti, non sono deducibili le indennità chilometriche e le indennità determinate forfettariamente;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera D), del T.U.I.R.;
- i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a), del T.U.I.R. (vedi sopra);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri (nel senso di riaddebiti di costi) di personale distaccato presso terzi. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi (frutto di addebiti con fattura) si considerano costi relativi al personale.

In relazione ai suddetti costi per il personale dipendente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), sono deducibili al 70 per cento le spese per il personale assunto con contratti di

formazione lavoro, e totalmente quelle relative agli apprendisti.

LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELL'I.R.A.P.

Ogni soggetto passivo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, "deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta".

Il soggetto passivo non dovrà quindi integrare la dichiarazione dei redditi, ma dovrà presentare una dichiarazione autonoma; pertanto, dovrà presentare la dichiarazione IRAP comunque, ancorché non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

I termini di presentazione, ai sensi dell'art. 19, sono i medesimi di quelli previsti per la dichiarazione dei redditi:

- i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono presentare la dichiarazione IRAP *tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno (prorogato, per il 1998, rispettivamente al 1° giugno ed al 31 luglio ai sensi del D.P.C.M. del 24 marzo 1998)*;
- i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono presentare la dichiarazione IRAP entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Anche per ciò che concerne le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP, la norma, in particolare l'art. 19, rimanda a quanto previsto per la dichiarazione dei redditi (per maggiori dettagli si veda la Newsletter n. 6), e cioè che dal 1° gennaio 1998 la dichiarazione deve essere presentata all'Amministrazione finanziaria per il tramite di:

- una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati;
- soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione in via telematica (tra i quali: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; alcu-

ne associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; i CAAF).

0000

Il versamento dell'imposta deve avvenire a seguito dell'autoliquidazione e deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

L'acconto complessivo è stabilito nella misura del 98 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente e deve essere versato in due rate:

1. *la prima rata di acconto è pari al 40 per cento dell'acconto complessivo e deve essere versata, se superiore a lire 200.000, entro il 31 maggio di ogni anno (prorogato, per il 1998, al 15 giugno ai sensi del D.P.C.M. 24 marzo 1998); fino al 20 giugno di ogni anno (prorogato, per il 1998, al 15 luglio ai sensi del medesimo decreto di cui sopra) è possibile versare la stessa con una maggiorazione dello 0,50 per cento (tale maggiorazione deve essere calcolata sull'importo della rata di acconto da versare);*
2. *la seconda rata è pari al 60 per cento dell'acconto complessivo e deve essere versata entro il 30 novembre di ogni anno; nel caso in cui non sia dovuta la prima rata, l'intero acconto deve essere versato nella seconda rata.*

Il saldo, invece, deve essere versato entro il 31 maggio e fino al 20 giugno è possibile versare lo stesso con una maggiorazione dello 0,50 per cento (tale maggiorazione deve essere calcolata sull'importo del saldo di imposta da versare).

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, l'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile (ma riportabile a nuovo), se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000.

Preme, infine, ricordare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 1° gennaio 1998 ai soggetti

titolari di partita IVA è concesso compensare le situazioni debitorie e creditorie emergenti dai rapporti con i diversi enti destinatari dei versamenti e che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è data ad ogni contribuente, e quindi non solo ai titolari di partita IVA, la facoltà di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizioni assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, previa opzione esercitata in sede di dichiarazione periodica. A tale disposizione di rateizzazione fanno eccezione le somme dovute a titolo di ritenuta alla fonte e quelle dovute a seguito delle liquidazioni periodiche dell'I.V.A. (per maggiori dettagli si veda la Newsletter n. 7).

IL PRIMO ACCONTO D'IMPOSTA

L'art. 31 stabilisce che *per il primo periodo d'imposta l'acconto di cui all'art. 30, comma 2, (cfr. par. precedente), da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta precedente, e risultante da un apposito prospetto da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, e quindi a partire dal 1° gennaio 1998, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di questa, risultante da apposita dichiarazione da presentare nel mese di giugno 1998.*

Pertanto, entro il termine della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997 il soggetto passivo IRAP dovrà adempiere i seguenti obblighi:

- riclassificare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all'anno 1997;
- redigere un prospetto ufficiale che contenga la riclassificazione di cui al punto precedente;
- allegare il suddetto prospetto alla

dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1997, in modo tale da permettere all'Amministrazione Finanziaria di verificare la correttezza del calcolo del primo acconto;

- pagare in due rate (di pari importo) l'importo degli acconti in misura pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sulla base del suddetto prospetto.

0000

Per determinare l'acconto dovuto per l'esercizio 1998, come confermato dalle istruzioni ministeriali, vi è un'ulteriore modalità: il metodo previsionale, che consiste nella possibilità di determinare la misura delle somme dovute non in base al risultato del periodo precedente, ma in base al valore della produzione netta che si ipotizza di generare nell'esercizio 1998. La misura minima dell'acconto deve comunque rispettare il dettato dell'art. 31 (cioè, si deve versare almeno il 120 per cento dell'imposta dovuta per l'esercizio 1998, per non incorrere in provvedimenti sanzionatori).

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'acconto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nel caso in cui venga calcolato in relazione all'imposta figurativa liquidabile sulla base del valore della produzione netta dell'anno 1997, potrebbe risultare sproporzionato in previsione di una minore base imponibile per l'anno 1998; pertanto, il legislatore, all'art. 45, ha previsto una clausola di salvaguardia. Tale clausola, relativa agli acconti degli anni 1998, 1999 e 2000 e del saldo 1998, prevede, a scelta del contribuente e ricorrendone le condizioni, la possibilità di ridurre l'acconto IRAP.

Innanzitutto si deve confrontare l'importo dell'imposta netta figurativa con quello complessivo dei tributi e contributi aboliti.

Se la differenza tra l'IRAP figurativa e i tributi e contributi aboliti relativi al 1997

non supera il 50 per cento di questi ultimi, la clausola di salvaguardia non è applicabile.

Se la condizione preliminare si realizza (la suddetta differenza supera il 50 per cento), si deve individuare, in funzione delle diverse classi di base imponibile IRAP, il limite minimo del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell'acconto.

In altri termini, con riferimento all'anno 1997, il contribuente deve:

- calcolare il debito IRAP teorico per l'anno 1997;
- confrontare questo valore con l'esborso per i vecchi tributi (sempre riferiti al 1997) e calcolare la differenza, e cioè l'eventuale maggior carico generato dall'IRAP;
- se l'incremento di carico è inferiore al 50 per cento dei vecchi tributi (ad esempio se a fronte di un vecchio importo pari a 20 l'IRAP dovuta non supera 30) non si applica la clausola di salvaguardia;
- se l'incremento di carico è superiore al 50 per cento bisogna verificare nel prospetto allegato alle istruzioni del modello IRAP 1998 quale è il limite massimo in termini assoluti di carico fiscale; questo limite dipende dalle classi di imponibile IRAP e IRPEF;
- verificare che l'incremento di carico fiscale sia superiore a quello massimo tabellare (sia cioè superiore al limite massimo di ogni classe di imponibili IRAP e IRPEF);
- la differenza tra l'incremento effettivo e il limite massimo rappresenta la riduzione da far valere in sede di acconto;
- l'acconto dovuto è pari all'acconto calcolato matematicamente (120 per cento dell'IRAP 1997) meno la riduzione.

I contribuenti che riducono l'acconto devono inoltre provvedere ad applicare la clausola di salvaguardia anche in sede di determinazione del saldo IRAP. Infatti,

l'imposta effettivamente dovuta non deve superare un importo calcolato sulla base dei versamenti teorici dei tributi soppressi.

L'eventuale differenza tra l'IRAP dovuta in via ordinaria per il 1998 e quella effettivamente pagata in base alle disposizioni transitorie, concernenti la cosiddetta clausola di salvaguardia, può essere computata in detrazione dall'IRAP, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. Ciò vuol dire che tale differenza, non costituendo un credito d'imposta (dal quale deriverebbe il vantaggio per il contribuente di esercitare la facoltà di riportare l'eventuale credito all'esercizio successivo o di richiederne il rimborso) ai fini della determinazione dell'IRAP da versare, potrebbe essere persa.

L'eventuale pagamento insufficiente dell'acconto rispetto all'imposta dovuta a consuntivo verrà sanzionato con le stesse regole previste per le imposte sui redditi.

LE SANZIONI SPECIFICHE

Gli artt. 32, 33 e 34 prevedono delle sanzioni distinte a seconda che si sia in presenza di omessa presentazione della dichiarazione, di presentazione di una dichiarazione infedele e di ritardato od

omesso versamento dell'imposta.

L'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta che risulta dovuta, con un limite minimo di lire 500.000. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.

La presentazione di una dichiarazione infedele è punita con una sanzione da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000:

- redazione della dichiarazione in difformità al modello ministeriale;
- omissione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente;
- inesatta indicazione dei dati relativi al contribuente;
- omessa o inesatta indicazione dei dati rilevanti per la determinazione del tributo;
- omissione o incompleta indicazione di ogni altro elemento richiesto;
- mancanza o incompletezza degli allegati;
- mancanza o incompletezza dei documenti richiesti in esibizione.

Nel caso in cui venga omesso il versamento dell'imposta oppure venga effettuato in ritardo si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento.

© Copyright Studio Prof. Franco Pontani - MILANO - Piazza Castello 5

Riproduzione consentita in esclusiva all'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Ogni riproduzione parziale o totale da parte di terzi diversi dall'Ordine degli Ingegneri di Milano è severamente vietata, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Insero redazionale "Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" n. 4, giugno 1998.